

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

In persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento speciale ex art. 700 c.p.c. iscritto al ruolo generale con il numero xxx vertente

TRA

omissis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. omissis;

**RICORRENTE**

E

**BANCA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. omissis;

**RESISTENTE**

\*\*\*\*\*

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12/1/2024; letti gli atti ed esaminati i documenti;

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22/11/2023, omissis S.r.l. chiedeva a questo Tribunale di ordinare a **BANCA S.p.A** la cancellazione della illegittima segnalazione del suo nominativo in CRIF. La convenuta, nel resistere all'avversa domanda, chiedeva il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso contenente una domanda cautelare almeno, deve consentirne l'individuazione in modo certo, in quanto solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (cfr. in tal senso: Tribunale di Milano, 04 marzo 2015; Tribunale di Torino, 07 maggio 2007; Tribunale di Torino, 23 agosto 2002; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002; Tribunale Roma, 14 giugno 2001; Tribunale Monza, 24 gennaio 2000; Tribunale Napoli, 30 aprile 1997).

Si precisa peraltro che, in linea di principio, l'apprezzamento a compiersi in ordine alla sussistenza dell'indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 ter c.p.c. non debba essere condotto in termini esclusivamente formali e/o letterali.

Nella specie, il ricorso reca l'espressa formulazione dell'oggetto e delle conclusioni dell'azione di merito, ovvero che l'azione in esame sia strumentale ad un giudizio di merito avente ad oggetto il medesimo petitum in questa sede promosso con carattere d'urgenza, oltre alla domanda di risarcimento del danno.

Sempre in via preliminare, si evidenzia l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della residualità dell'azione cautelare ex art. 700 c.p.c.

Venendo al merito, occorre rilevare, che nella fattispecie in esame, la parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza del presupposto del *fumus boni iuris*.

In particolare, parte ricorrente, al fine di provare l'avvenuta segnalazione di sofferenza oggetto di causa, non depositava la visura CRIF, ma solo un "report Mister Credit" che, tuttavia, non integra idonea prova della segnalazione da parte di **BANCA S.p.A.**, del nominativo della ricorrente nella CRIF.

L'unico riferimento a tale Istituto di credito, infatti, è riportato a pagina 11 del report ed afferisce ad una sola segnalazione "a sofferenza" del giugno 2022, data che non coincide con nessuna di quelle indicate da controparte "30/06/2021" (pag. 7 ricorso) o "31/03/2023" (pag. 10 ricorso).

Il dato indicato nel report, peraltro, è parziale, poiché dal documento prodotto dal ricorrente – a fronte di uno stato di "sofferenza" registrato nel solo mese di giugno 2022 – non risultano ulteriori segnalazioni e la "visibilità dati sul SIC" risulta "sospesa per mancato aggiornamento dati":

Orbene, come spiegato nella successiva pagina 15 del report, la formula "visibilità sospesa per mancato aggiornamento dati" sta ad indicare che "l'aggiornamento dei dati da parte dell'istituto è stato interrotto per più di 180 giorni. La visibilità sarà ripristinata quando l'istituto invierà un nuovo aggiornamento".

allo stato, non vi è alcuna prova che la Banca abbia dato seguito alla segnalazione e che la segnalazione sia ancora attuale.

In definitiva, quanto all'onere della prova – che grava sulla parte che lamenta l'illegittimità della segnalazione ed il conseguente danno – il ricorrente avrebbe dovuto, in primo luogo, produrre la centrale rischi da cui risulti la segnalazione.

In mancanza di tale documentazione, è preclusa al Tribunale la verifica circa la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare.

Allo stato, come correttamente indicato dalla banca resistente, non è stato in alcun modo dimostrato dalla ricorrente: 1) se la BANCA S.p.A. abbia effettivamente segnalato il suo nominativo a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o nella CRIF e/o in altri Sistemi di Informazione Creditizia; 2) se sussistano ulteriori segnalazioni – precedenti o successive – da parte di altri Intermediari; 3) se la **CESSIONARIA S.r.l.**, dopo la cessione del credito del 14 aprile 2023, abbia dato seguito alla segnalazione; 4) se, all'attualità, sussistano segnalazioni nei c.d. "S.I.C."

La mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda rende superflua ogni ulteriore pronuncia sulle questioni sollevate dalla resistente, con conseguente assorbimento, altresì, delle questioni relative al periculum in mora.

Quanto al governo delle spese, deve, quindi, farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale. La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta.

#### P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna omissis S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.299,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 17/1/2024

Il giudice designato  
Dott.ssa Fabiana Ucciello